



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | GRIMALDI | MATTEO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | MARENGHI | RAFFAELE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DI RITO | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 1831/11
spedito il 09/02/2011
- avverso la sentenza n. 9/1/10
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

controparte:

SOC. ITALIANA LATTIERA CERVARO (S.I.L.C. SRL)
AMM.RE SCRIMA MICHELE
VIA NAZIONALE 83031 SAVIGNANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RE006TA00334/2008 I.V.A. 2005

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 1831/11

UDIENZA DEL

15/02/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

428/4/13

PRONUNCIATA IL:

15 FEB. 2013

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

- 9 MAG. 2013

Il Segretario

Am. Ramma

Commissione Tributaria Regionale della Campania
È COPIA USO STUDIO

Si rilascia su richiesta di
per uso in data
Il Segretario

L'Agenzia delle Entrate – Dir. Provinciale di Avellino ha prodotto appello alla sentenza n.9 del 9/1/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino – Sez.1° - che, in accoglimento del ricorso della **S.I.L.C. SRL** corrente in Ariano Irpino (AV) avverso l'avviso di accertamento I.V.A. anno 2005, annullava l'atto impugnato compensando le spese di giudizio.

L'Ufficio, sulla base del p.v.c. del 21/5/2008 e della dichiarazione dei redditi della contribuente per l'anno in contestazione (esercente attività di caseificio), rilevato il consumo di materie prime (latte) e le rese dei singoli prodotti secondo i coefficienti indicati dalla parte e definiti con sentenza n.245/1/04 della C.T.P. di Avellino, determinava in Euro 598.866,00 i ricavi recuperando a tassazione la differenza di Euro 120.770,00 e liquidando le imposte dovute, oltre interessi e sanzioni.

L'appellante, censurando l'impugnata decisione perché ingiusta ed erronea, chiede, in riforma della stessa, confermare la pretesa erariale con vittoria delle spese processuali.

□ A sostegno dei motivi deduce l'erroneità della sentenza impugnata fondata sulle numerose irregolarità contabili riscontrate nel p.v.c..

Resiste, con proprie controdeduzioni ed appello incidentale con la difesa del Rag. Vincenzo Castellano. l'appellata – S.I.L.C. SRL - concludendo per il rigetto dell'impugnazione e l'accoglimento dell'appello incidentale con condanna dell'A.F. al pagamento delle spese processuali.

In data 25/1/2013, l'appellata Società ha depositato documentazione.

La causa è stata trattata in pubblica udienza.

in
E

Osserva il Collegio che i Giudici di primo grado, facendo buon governo delle risultanze processuali, hanno sorretto la propria decisione con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici e con motivazione sufficiente e corretta, rispetto alla quale non sono stati proposti motivi che ne possano scalfire il valore decisorio.

Invero, nella specie, i ricavi contabilizzati dall'Ufficio e le divergenze di risultato derivano da errata quantificazione del latte utilizzato e da un prezzo medio desunto da quelli praticati nell'anno 2008 anziché nell'anno 2005.

Del resto, la stessa situazione è stata rilevata e riconosciuta, relativamente all'accertamento per l'anno d'imposta 2004, dalla C.T.R. – Sez. Staccata di Salerno, con sentenza n.674/4/2011.

Ricorrono giusti motivi, riconducibili alla natura della controversia e peculiarità delle questioni trattate, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Rigetta l'appello principale e quello incidentale proposti, compensando le spese di giudizio.

Salerno li 15/02/2013

Il Relatore – Est.

Avv. Raffaele Marenghi

Il Presidente

Dott. Matteo Grimaldi



Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
in data 09-05-13
Il Segretario A.M. Ruffano